

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1076 del 06/03/2019
Oggetto	RR 41/01 ART. 5 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL F. PO MEDIANTE OPERE MOBILI IN COMUNE DI PIACENZA LOC. MORTIZZA PER USO IRRIGUO - RICHIEDENTE CATTIVELLI LUIGI - PROCEDIMENTO N. PC18A0043 - SINADOC N. 22414/2018
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1095 del 05/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il P.T.C.P. approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

### DATO ATTO CHE:

– con d.G.R. n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

– sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**PRESO ATTO** della domanda prot. 11115 del 13/07/2018 con cui il sig. Cattivelli Luigi, c.f. CTTLGU52P01D061I ha richiesto la concessione di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, codice pratica PC18A0043, con le caratteristiche di seguito descritte:

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
- ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC) località Mortizza, su terreno demaniale censito al fg. n. 4 antistante mapp. n.r 10 del fg. n. 5; coordinate UTM RER x: 559811; y: 993138;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 25 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 18.000 m<sup>3</sup>/anno;

**CONSIDERATO** che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 272 del 22/08/2018 senza che siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**ACCERTATO:**

- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili, sotto il profilo delle caratteristiche della risorsa, a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto in concessione;

- che la derivazione ricade entro il perimetro del SIC/ZPS IT4010018 "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio";

**DATO INOLTRE ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irriguo";

**CONSIDERATO** che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del r.r. 41/2001;

**CONSIDERATO:**

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, r.d. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, r.r. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;

- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col "metodo Era", la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di "Attrazione", definiti dalla medesima direttiva;

**RITENUTO CHE** il deflusso minimo vitale (DMV) da lasciare defluire in alveo a valle della derivazione sia pari a 98 m<sup>3</sup>/l nel periodo estivo;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli espressi dai seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Provincia di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 13103 in data 27/08/2018;

- Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota prot. ARPAE n. 15036 in data 27/09/2018;

- esito positivo della pre-valutazione d'incidenza espletata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna con nota prot. ARPAE n. 14269 in data 13/09/2018;

- nulla-osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) assunto al protocollo n. 19243 in data 18/12/2018;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2019;
- ha versato in data 4/03/2019 la somma pari a 250,00 euro richiesta a titolo di deposito cauzionale;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione codice pratica PC18A0043;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Cattivelli Luigi, c.f. CTTLGU52P01D061I la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, codice pratica PC18A0043, ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
  - prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
  - ubicazione del prelievo: Comune di Piacenza (PC), località Mortizza, su terreno demaniale censito al fg. n. 4 antistante mapp. n.r 10 del fg. n. 5; coordinate UTM RER x: 559811; y: 993138;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a 25 l/s;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a 18.000 m<sup>3</sup>/anno;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 30/06/2028 ;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 5/03/2019;
4. di dare atto che il canone dovuto per l'anno 2019 quantificato in 61,35 euro, in ragione di 10 mensilità, è stato pagato;

5. di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
7. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Adalgisa Torselli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
11. di notificare il presente provvedimento nei termini di legge;

La Responsabile  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  
Adalgisa Torselli

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata a Cattivelli Luigi, c.f. CTTLGU52P01D061I (codice pratica PC18A0043).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da elettropompa mobile, della potenza di kw 80,9 e prevalenza 10 m, e da una condotta mobile di diametro 120 mm in attraversamento dell'area demaniale per un tratto di 48 m;
2. L'opera di presa è sita in Comune di Piacenza (PC), località Mortizza, su terreno demaniale censito al fg. n. 4 antistante mapp. n.r 10 del fg. n. 5; coordinate UTM RER x: 559811; y: 993138;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo con sistema ad aspersione ed è utilizzata per l'irrigazione dei terreni agricoli, catastalmente identificati al C.T. del Comune di Piacenza foglio 5 mapp. 8, 9, 300 e 10, condotti a mais, soia e frumento a rotazione.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 25 e nel limite di volume complessivo pari a 18.000 m<sup>3</sup>/anno.
3. Il prelievo di risorsa idrica potrà essere esercitato nel periodo compreso tra maggio e settembre.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico F. Po cod. N00818Io.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale

termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al 30/06/2028.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregresse idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Alternativamente all'installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo.

- **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

- **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

- **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire il rilascio di un deflusso minimo vitale pari a 98 m<sup>3</sup>/s a valle del punto di prelievo.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

- **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

- **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

#### ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

- Il concessionario è tenuto a *rispettare il deflusso minimo vitale del fiume Po come previsto dal Piano regionale di tutela della acque* (Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna - Regione Emilia-Romagna parere PGPC/14269 del 13/09/2018);

#### ARTICOLO 9 - PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Le operazioni di posa dell'impianto di pompaggio dovranno essere eseguite in maniera tale da non arrecare modificazioni ai manufatti spondali. Qualora l'Amministrazione Competente riscontrasse danni nei confronti della sagoma spondale, il Concessionario sarà tenuto a ripristinare a sue cure e spese le condizioni iniziali del manufatto in parola.
2. Nell'eventualità che si dovessero verificare deflussi di portate di piena importanti e tali da interessare anche l'ambito golenale retrostante, il Concessionario provvederà senza alcun indugio e con tempestività. A propria cura e spesa, a rimuovere l'intero impianto di pompaggio e allontanarlo verso siti fuori golena.
3. Il Concessionario dovrà comunque porre in essere durante l'uso, tutte le misure operative di sicurezza necessarie a impedire pericoli per la propria incolumità.
4. Qualsiasi variante tecnica che il Concessionario volesse apportare durante il periodo di Concessione, sia allo stato dei luoghi sia all'impianto di pompaggio dovrà essere autorizzata formalmente e preventivamente dalle Autorità Competenti.
5. Il Concessionario è tenuto, pena la revoca della concessione ad una costante cura e manutenzione dell'opera di presa. Nella fattispecie resta comunque inteso che il Concessionario

rimane unico responsabile, sia civilmente che penalmente, per eventuali danni a cose e/o persone ingenerati dall'opera di presa.

6. Il presente nulla-osta idraulico è soggetto a revoca immediata quando motivazioni di superiore interesse pubblico, idraulico e della navigabilità ne motivassero la non più idonea permanenza in essere o per l'inosservanza delle norme, clausole e prescrizioni che ne regolano la validità. Nel tal caso il Concessionario è tenuto a rimuovere tempestivamente tutto quanto ritenuto inficiante per gli assetto idraulici della zona, nonché a ripristinare funzionalmente il manufatto spondale, a sue totali cure e spese e senza pretendere alcun risarcimento di sorta dall'Agenzia Interregionale del fiume Po.

#### ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

#### ARTICOLO 11 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

**Il sottoscritto Cattivelli Luigi c.f. CTTLGU52P01D061I, presa visione del presente disciplinare di concessione in data 03/2019, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**Firma per accettazione**

**Il concessionario**

  
\_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**